



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

ORDINANZA

**GARA DI PESCA DA RIVA-CAMPIONATO PROVINCIALE
E REGIONALE - SELETTIVE 2027**

Comune: Mondolfo – località “Marotta Nord” e “Le Vele”

Data: 16 e 30 maggio – 20 giugno – 05 e 19 settembre 2026

Richiedente “F.I.P.S.A.S. PESARO.”

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

- VISTA** l'istanza presentata in data 29 aprile 2026 dalla sezione provinciale F.I.P.S.A.S di Pesaro e Urbino, per il tramite del Comune di Mondolfo, tesa al rilascio di un provvedimento ordinativo atto a disciplinare lo svolgimento di gare di pesca da riva valevoli per il campionato provinciale e regionale 2026 – selettive per il campionato italiano anno 2027, in località Marotta del Comune di Mondolfo (PU);
- VISTA** la determina n° 10/2026 in data 13/05/2026 del Comune di Mondolfo (PU);
- VISTO** il foglio n° 0006579 in data 06/05/2026, con il quale la Capitaneria di Porto di Pesaro approva lo svolgimento della gara di pesca in parola subordinatamente al rispetto di alcune condizioni/prescrizioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 02/2004 in data 13/05/2004 recante “*Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative*”;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 18/2026 in data 09/05/2026;
- VISTO** il “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Fano*”, reso esecutivo con ordinanza n. 12/2012 in data 09/05/2012;
- VISTO** Il decreto legislativo n. 4 in data 09/01/2012 recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*”;
- VISTO** che tale competizione è ufficializzata nel calendario Ufficiale Nazionale del C.O.N.I. – Sezione F.I.P.S.A.S;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover disciplinare il regolare svolgimento dell'evento sportivo di cui trattasi, allo scopo di prevenire l'insorgere di pregiudizi per la sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

R E N D E N O T O

che gli specchi acquei antistanti le sotto elencate località – indicate dalla richiedente Sezione provinciale F.I.P.S.A.S. di Pesaro e Urbino in premessa citata, verranno interessati da gare di pesca da riva (*surf casting*) valevoli per il campionato provinciale e regionale 2026 – selettive per il campionato italiano anno 2027:

- località “**Marotta Nord**” del Comune di Mondolfo, **nelle giornate del 16 maggio e 19 settembre 2026 dalle ore 22:00 alle ore 24:00**, e più precisamente lungo la linea di battigia posta tra il “Camping Il Gabbiano” e “Bagni Franco 11” (data di riserva 31 ottobre 2026);
- località “**Le Vele**” del Comune di Mondolfo, **nelle giornate del 30 maggio, 20 giugno e 05 settembre 2026 dalle ore 22:00 alle ore 24:00**, e più precisamente lungo la linea di battigia posta tra il ristorante “La Riva” ed il “Family Resort Marotta”;

(il tutto come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, facente parte integrante della presente ordinanza).

O R D I N A

Articolo 1

Nei giorni e nei tratti di demanio marittimo di cui al *rende noto*, per tutta la durata della competizione, è fatto obbligo, a chiunque, di prestare la massima attenzione al fine di non intralciare il normale svolgimento dell'evento sportivo.

In ogni caso, è fatto altresì obbligo di mantenersi a non meno di 300 (trecento) metri dal campo di gara, come opportunamente delimitato e segnalato nelle modalità di cui al successivo art. 3, valutando altresì l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca e dalla normale diligenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e/pregiudizio di sorta.

Articolo 2

La zona di mare lungo la battigia di cui al *rende noto*, costituente il campo di gara, è interdetta alla balneazione, alla navigazione e alla sosta delle unità navali non partecipanti alla gara, nonché ad ogni altra attività genericamente riconducibile agli usi pubblici del mare.

Articolo 3

È fatto altresì obbligo all'organizzatore di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite con il foglio protocollo n° 0006579 in data 06/05/2026 della Capitaneria di Porto di Pesaro, che di seguito si riportano:

- la zona interessata dalla manifestazione deve essere vigilata da personale qualificato per tutta la durata della gara;
- deve essere predisposto un servizio per la prevenzione degli infortuni e per l'assistenza medica per interventi di emergenza;
- l'organizzatore è tenuto ad accertare che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della gara in programma; egli è altresì tenuto a sospenderla qualora, tenuto conto della tipologia dell'attività sportiva oggetto dell'evento, il mutamento delle condizioni meteo renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- deve essere attuata ogni disposizione eventualmente impartita dall'Autorità Marittima a seguito di rilevate condizioni meteomarine contingenti potenzialmente pregiudizievoli per il sicuro e regolare svolgimento della gara;
- è fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi tipo di commercializzazione dell'eventuale pescato;
- è permessa la detenzione di specie sotto misura catturata accidentalmente, a condizione che gli esemplari siano mantenuti allo stato vivo e successivamente reimmessi in mare (lettera circolare n. 0011588 in data 04.03.2011 dell'allora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura);
- l'organizzatore è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei partecipanti delle disposizioni vigenti a salvaguardia dell'ecosistema marino.

Articolo 4

È fatto divieto di accendere fuochi, nonché di effettuare ogni attività che possa costituire potenziale fonte di pericolo o pregiudizio per persone e cose.

Articolo 5

L'organizzatore è ritenuto responsabile dei danni direttamente o indirettamente riconducibili all'attività oggetto del presente provvedimento, e/o a comportamenti difformi e/o omissioni rispetto a quanto impartito e dettato dalla presente Ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi degli articoli:

- degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;

- dell'art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per le violazioni commesse con unità da diporto.
- degli artt. 11 e 10 del Decreto Legislativo 04/2012;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

Fano, (data della registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Maria Giovanna TROMBETTA



ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO

LOCALITA' "MAROTTA NORD"



LOCALITA "LE VELE"

